

CAMERA DEI DEPUTATI N. 144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICU

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 174, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assegna all'Unione il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», tra le quali comprende, al terzo paragrafo, le regioni insulari, considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro *status* di insularità.

Per effetto di tale riconoscimento, le regioni insulari inserite nel territorio dell'Unione europea hanno visto riconosciuto il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale funzionanti nell'ambito comunitario, in considerazione del carattere di insularità che le contraddistingue. L'ordinamento dell'Unione europea deve, pertanto, tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di misure

specifiche atte a consentire l'integrazione delle regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune a queste regioni non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ha tenuto a sottolineare, le diverse regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno loro di fronte.

Anche su un altro piano l'ordinamento europeo ha di recente fatto registrare notevoli sviluppi per quanto riguarda lo *status* delle singole regioni insulari. Si tratta delle significative aperture verso l'obiettivo di una « Europa delle regioni », in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con

gli Stati e le istituzioni dell'Unione europea alla realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il principio che le decisioni prese a livello europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono poter fare sentire la loro voce, al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece che ridursi, si accresca pericolosamente.

Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento dell'Unione europea non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge elettorale europea (legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). In base alla normativa vigente la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, da cui consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolate. L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di recente nel nostro Parlamento — come attesta la presentazione, nelle ultime legislature, di diversi progetti di legge in materia — si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza.

A questo proposito, conviene anzitutto tenere presente che in una fase in cui l'«intergruppo delle isole» del Parlamento europeo sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei principi che, rispetto alle regioni insulari, i trattati europei finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della sua insularità.

Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme

in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto della legge elettorale europea, risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità: quella di poter assicurare, con una popolazione di oltre 1.700.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.

Viceversa nelle ultime elezioni europee la Sardegna è rimasta priva di una propria rappresentanza a causa di un fenomeno di migrazione dei seggi chiamato «slittamento». Secondo la legge vigente il calcolo dei seggi spettati alle varie circoscrizioni è effettuato in base al quoziente nazionale di lista (cifra elettorale nazionale/numero dei seggi ad essa assegnati). Il metodo però determina sovente lo spostamento di taluni seggi da una circoscrizione all'altra, in ragione del rapporto che si stabilisce tra i voti ottenuti dalla lista in ciascuna circoscrizione.

Riteniamo la «cancellazione» della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua e inaccettabile e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia.

Nel corso della XVI legislatura, tra il 2008 e il 2009, è stato approvato un provvedimento di modifica della legge elettorale europea. Il testo originariamente redatto dal relatore Calderisi prevedeva anche di arginare il fenomeno dello «slittamento», sulla falsariga di quanto richiesto dalle proposte Cicu (atto Camera n. 622) e Soro (atto Camera n. 1507), entrambe presentate nel corso della passata legislatura.

Riprendiamo dalla relazione dell'onorevole Calderisi, presentata il 1° ottobre 2008: «A questo metodo di assegnazione (quello con quoziente nazionale ndr.) se ne sostituisce un altro mutuato dalla legge

n. 276 del 1993, la cosiddetta “legge Mattarella”, già utilizzato per l’elezione della Camera dei deputati dal 1994 al 2001. È una formula basata su quozienti circoscrizionali e sulla graduatoria delle parti decimali. La preferenza per questa modalità risiede nel fatto che essa conserva un alto grado di proporzionalità nella assegnazione dei seggi e riduce al minimo lo “slittamento” di seggi tra le circoscrizioni ».

Il testo del relatore Calderisi incrementava inoltre il numero delle circoscrizioni, portandole a dieci ed assegnando una circoscrizione a ciascuna delle isole maggiori.

Tuttavia il dibattito politico su quella che sarebbe divenuta la legge n. 10 del

2009 (di modifica della legge elettorale europea) si è concentrato sulla soglia di sbarramento (4 per cento), rispetto alla quale si è generata una forte polemica tra forze politiche maggiori e raggruppamenti elettorali minori.

Un accordo sul punto è stato raggiunto dai partiti maggiori e questo ha sostanzialmente impedito l’approvazione delle norme che avrebbero garantito una adeguata rappresentanza alla Sardegna.

Per tali motivi ripresentiamo la proposta di legge n. 622, integrata con le modalità di riparto circoscrizionale dei voti, contenuta nel testo di modifica della legge elettorale europea originariamente presentato dall’onorevole Calderisi (atto Camera n. 22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-A).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza ».

ART. 3.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« 3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di cia-

scuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « seguendo l'ordine di successione dei candidati nella lista ».

ART. 4.

1. La tabella *A* allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *A* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 4)

« Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni		Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)	Napoli
V	Sardegna	Cagliari
VI	Sicilia	Palermo

».

€ 1,00



17PDL0003770